

S. 355 / Nr. 59 Registersachen (i)

BGE 55 I 355

59. Sentenza 11 dicembre 1929 della I a sezione civile nella causa Mantegazza c. Ufficio federale del registro di commercio.

Regeste:

Ricorso in materia di iscrizione nel registro di commercio. - Limiti di cognizione del Tribunale federale nell'esame dei fatti e del loro apprezzamento. - Interpretazione dell' art. 10, cap. 1 o delle legge federale sulla giurisdizione amministrativa e dell'art. 5 dell'ordinanza II del 16 dicembre 1918 concernente il registro di commercio.

A. - L'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 che completa il regolamento 6 maggio 1890 sul registro di commercio dispone:

«Una ditta non deve contenere designazioni nazionali. Si fatte designazioni possono essere consentite in rari casi eccezionali, qualora motivi speciali ne giustifichino l'ammissione.»

B. - La ditta A. Mantegazza, «garage in Lugano con servizio di automobili», è dal 1926 iscritta al registro di commercio. Gerisce, inoltre, un «Ufficio Viaggi», pure iscritto a registro. Il 4 settembre 1929 faceva istanza presso l'Ufficio federale del registro di commercio - per il tramite di quello di Lugano - perchè le fosse permesso di completare l'indicazione «Ufficio Viaggi» colla qualifica «svizzero» (Ufficio svizzero di viaggi, Schweizer Reisebureau). Dietro preavviso negativo dell'Unione svizzera di commercio e d'industria, direzione generale in Zurigo,

Seite: 356

L'Ufficio federale del registro di commercio comunicava all'istante il 7 ottobre 1929, di non poter accogliere l'istanza, perchè la fattispecie non giustificava un'eccezione alla regola prevista dall'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 (v. sopra lett. A). «Noi non possiamo ammettere l'eccezione - diceva l'Ufficio federale - pel fatto che il padrone ed il personale dell'agenzia sono cittadini svizzeri. Giacchè, se così si facesse, il divieto della denominazione «svizzero» nelle ditte varrebbe solo per forestieri, il che non è. Ragioni speciali per far valere un permesso a sensi della prescrizione di legge non esistono per la vostra ditta. Di questo parere è anche la rappresentanza competente del commercio e dell'industria alla quale abbiamo chiesto parere in proposito. Vi sarebbe anzi la possibilità che la denominazione «Ufficio svizzero di viaggi» serva a trarre in errore, perchè potrebbe indurre ad ammettere che si tratti d'un'agenzia delle ferrovie federali.»

Questo modo di vedere fu confermato dallo stesso Ufficio con risoluzione dell' 11 ottobre u. s.

C. - Con ricorso del 19 ottobre 1929 Mantegazza insorge contro questa decisione allegando:

a) A guerra mondiale terminata, il divieto dell'art. 5 non può essere applicato così rigidamente come durante il periodo bellico.

b) Il ricorrente ha un interesse evidente e speciale a che la sua ditta venga iscritta colla qualifica desiderata. Essa è l'unica del genere in Lugano e la denominazione nazionale, sotto la quale è favorevolmente conosciuta, ha contribuito e contribuisce in buona parte alla fondazione ed allo sviluppo dell'agenzia.

c) Agenzie ed industrie forestiere (così ad es. l'agenzia olandese Kraal) possono fregiarsi della loro qualifica nazionale. Sarebbe eccessivo ed involverebbe disparità di trattamento il vietare ad agenzie svizzere ciò che è permesso ad estranee.

d) La camera di commercio di Lugano nulla ha

Seite: 357

obbiettato alla domanda del ricorrente, anzi l'ha ritenuta opportuna.

D. - Con risposta 22 novembre 1929 l'Ufficio federale del registro di commercio conchiude domandando il rigetto del gravame.

Considerando in diritto:

1.- L'art. 10, cp. 1 in fine, della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare 11 giugno 1928 dichiara: «L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto stesso.» Ond'è che al Tribunale federale non può essere contestata la competenza di esaminare, se motivi speciali giustifichino un'eccezione alla norma posta dall'art. 5 dell'ordinanza II del 16 dicembre 1918 (cfr. sentenza del Tribunale federale 25 settembre 1929 nella causa «Hermes»). Ove, tuttavia, si tratti di mera questione d'apprezzamento, il Tribunale federale dissenterà dall'opinione espressa dalle autorità amministrative solo se vi sia indotto da impellenti ed ineccepibili motivi: per es. quando quelle autorità sono incorse in abuso di potere, apprezzando le circostanze in modo arbitrario.

2.- Ma nella fattispecie i motivi invocati dalla querelata risoluzione e dall'Ufficio federale del registro di

commercio nella risposta al ricorso appaiono affatto plausibili.

a) Per quanto concerne l'argomento che, a guerra finita, il divieto in questione dovrebbe essere applicato con criteri più larghi di tolleranza e di equanimità, quell'Ufficio osserva che, se l'art. 1 dell'ordinanza II del 21 novembre 1916 (riveduta con quella del 16 dicembre 1918) tendeva anzitutto ad impedire che ditte estere abusassero, per loro scopi particolari, delle denominazioni nazionali svizzere, il legislatore ha trovato in seguito opportuno di estenderlo, per massima, alle agenzie ed aziende svizzere. Col ritorno a tempi e condizioni normali questo divieto nulla ha perduto della sua importanza, come ha opinato l'organo direttivo dell'Unione

Seite: 358

svizzera di commercio e d'industria, proponendo, in occasione della discussione del progetto di revisione del CO (diritto delle società), di mantenerlo in pieno vigore.

b) Del rimanente, il ricorrente si limita ad invocare le sue personali convenienze. Ma esse non possono prevalere sugli interessi generali, per i quali il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rapporto negativo d'Ufficio specialmente competente in materia (Unione svizzera di commercio e d'industria), ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da considerarsi pure che in Lugano stessa esistono altri uffici ed agenzie di viaggi, che, per identiche ragioni del ricorrente ed a vantaggio dei loro privati interessi, potrebbero reclamare la qualifica di «svizzeri», la quale, permessa al ricorrente, non potrebbe che danneggiare i concorrenti. Il caso di agenzie straniere stabilite in Svizzera allo scopo di favorire i viaggi dei loro connazionali (olandesi, es. ditta W. Kraal in Lugano) dalla loro patria in Svizzera e per la Svizzera, non può essere equiparato alla fattispecie. L'agenzia Kraal è gestita da un olandese ed è destinata soprattutto ai suoi connazionali che per tale designazione vengono più facilmente indotti a venire in Svizzera. Nessuna confusione possibile con altra agenzia olandese sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifica ~ olandese fu a suo tempo considerata lecita ed ammissibile non solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anche dall'Unione di commercio e d'industria.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto